



dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni

con intervento

Compagnia di Assicurazione l' "Ancora", = *convenuta*

contro

Basevi Achille = *attore*

Nella Causa di

Sezione 1.^a - Civile

R. TRIBUNALE DI MILANO

DEL

31 Luglio - 25 Agosto 1913

SENTENZA

PROCURATORE

AV. GIUSEPPE BIANCHINI



Corporate Heritage
& Historical Archive

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE DITTALIA

Il Tribunale Civile e Penale di Milano, Sezione I, composto
dei signori:

1. Avv. Ghizzoni cav. Giov. Battista, Presidente estensore;

2. Avv. Pestalozza Filippo, Giudice;

3. Avv. Parrella Nicola, id.

ha reso la seguente

SENTENZA

Nella causa commerciale promossa con citazione 1° gennaio 1913,
reiterata il 4 febbraio successivo pel Ministero dell'Uff. giud. Fioretta

da

Basevi Achille residente in Milano e quivi elettivamente
domiciliato in via Spiga, n. 1 presso il procuratore avv. **Edoardo Maino**
dal quale è rappresentato per delega in calce alla citazione, e difeso
con gli avvocati prof. **Paolo Emilio Bensa** e **Giuseppe Astengo**, attore

contro

Compagnia L. "Ancora", Società Anonima residente in

Vienna, in persona del Direttore generale dott. **Hans Hall** e del pro-

curatore **Alberto Tauber**, elettivamente domiciliata in Milano, presso

l'av. Leopoldo Caccialupi, via Amedei, N. 3, dal quale è rappresentata per mandato 28 gennaio 1913, autentica Kolesko di Vienna, debita-mente legalizzato lo stesso di dall'Ambasciata d'Italia in Vienna, ed il 31 gennaio 1913 dal Ministero degli Affari Esteri, convenuta

Con intervento

dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, creato con legge 4 aprile 1912, in persona del suo Direttore generale com-mendator Carlo Tocci e del Consigliere Guerra col procuratore e do-miciliatario cav. avv. Giuseppe Bianchini, piazza Belgioioso, 2, Milano, e con l'assistenza degli avvocati on. Domenico Pozzi e Marco Baggini.

All'udienza di spedizione del 15 maggio 1913 i procuratori delle parti come sopra costituiti presero e svolsero rispettivamente le seguenti

Conclusioni:

Il procuratore dell'attore chiese:

Piaccia al Tribunale il lmo non attesa e reietta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare:

1. Dovere la convenuta Società « l'Angora »:

a) *In via principale*: Rifondere al sig. Achille Basevi i danni

tutti al medesimo derivati e derivabili dalla cessazione delle opera-zioni di essa Società nel regno col 31 dicembre 1912, ivi computati gli stipendi e le provvigioni d'acquisto realizzabili dal sig. Basevi durante il periodo d'esercizio consentito dall'art. 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305, nonché le provvigioni d'incasso dal medesimo

realizzabili sul portafoglio italiano dell'«Ancora» esistente al 31 dicembre 1912 e successivo;

b) *In subordine*: Rifondere al sig. Basevi i danni per mancate provvigioni d'incasso fino ad estinzione del portafoglio italiano di essa Società esistente al 31 dicembre 1912;

c) *In ogni caso*: Pagare al sig. Basevi, vita natural durante, una pensione di lire diecimila annue, decorribile dalla data di cessazione della sua carica.

Rimesse le parti, per la liquidazione di tutto quanto sopra a separata sede.

2. Condannarsi la Società «L'Ancora» anche in tutte le spese e tasse della causa e dell'emenda sentenza, sua spedizione, registrazione e notifica, ivi comprese per la totalità le spese di registrazione dei due contratti 15 febbraio 1896 e 15 agosto 1907 prodotti dal sig. Basevi, e della lettera 5 maggio 1908 pure prodotta dal medesimo.

3. Munirsi l'emanda sentenza della provvisoria esecuzione non ostante i rimedi di legge e senza cauzione.

Ogni ragione, conclusione ed azione riservata.

Il procuratore della convenuta chiese:

Piaccia all'ill.mo Tribunale:

Reietta ogni contraria istanza ed eccezione: Dare atto alla Compagnia «L'Ancora», che essa non ha mai riconosciuto, ma riconobbe invece e riconosce al sig. Basevi il diritto alle provvigioni d'acquisto della produzione realizzata nel 1912, ma subordinatamente al paga-

ulteriori;

cogli interessi moratori dal giorno dell'indebita ritenzione, e ai danni e condannarlo al versamento di detta somma di lire 218.346,71;

decaduto da ogni ulteriore beneficio contrattuale; fine; ed in conseguenza, a termini del contratto, dichiarare il Basevi in vano mascherato da inconsistenti pretese, ed inteso a tutt'altro conto da lui reso all'Ancora in data 31 gennaio 1913; mancamento cora lire 218.346,71, di spettanza dell'Ancora, quali risultano dal camento ai suoi obblighi contrattuali rifiutandosi di versare all'An-dichiarare che il Basevi si è reso colpevole di gravissimo man- che sono:

E per contro accogliere le domande riconvenzionali dell'Ancora quella del diritto di ritenzione sulle somme proprie dell'«Ancora». Respingere ogni altra domanda accessoria del Basevi, e specie emergente.

spiegate dal Basevi per indennizzo sia di lucro cessante che di danno dell'«Ancora», e conseguentemente assolverla da tutte le domande al Basevi per l'anno 1912, dichiarare legittimo in ogni parte il fatto tesa illegittima interruzione del mandato di rappresentanza conferito su di una pretesa inadempienza contrattuale dell'«Ancora», o pre-Rispetto a tutte le altre domande spiegate dal Basevi e fondate

«Ancora» di cui il Basevi è detentore a termini del suo conto; di ritenzione — per tale titolo — sulle somme di spettanza dell'«An-pagamento; e respinta ogni pretesa del Basevi a qualunque diritto mento delle rate rispettive di premio, e quindi dal giorno di tale

dare atto all'Ancora che essa si riserva di spiegare in separata sede ogni altra ragione che possa derivarle dal conto — che non deve intendersi in alcun modo approvato;

condannare il sig. Basevi al pagamento delle spese ed onorari di difesa; il tutto con sentenza provvisoriamente eseguibile.

In confronto con l'interveniente Istituto Nazionale delle Assicurazioni: Riunite le cause, ammettere l'intervento, e prendere atto delle dichiarazioni che l'Istituto sarà per fare a pieno sollievo dell'Ancora, circa i rapporti fra l'Ancora ed il Basevi.

E con postilla alle conclusioni il detto procuratore chiese:

stante l'avvenuto versamento da parte del sig. Basevi dell'avanzo a sue mani a tenore del conto da lui presentato, si sopprime dalle soprascritte conclusioni il capoverso con cui chiedevasi la condanna al versamento delle L. 218,346,71.

Il procuratore dell'intervenuto chiese:

Il sottoscritto avvocato procuratore, intervenendo per l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni nel giudizio vertente fra il sig. Achille Basevi e la Compagnia L' « Ancora » ;

chiede ammettersi il suo intervento in causa;

darsi atto all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni che esso, come da esplicita dichiarazione fatta nel mandato, assume su di sé tutte le conseguenze eventuali della cessazione del mandato di rappresentante generale conferito dall'Ancora al Basevi, discaricandone completamente l'Ancora;

respingersi le domande tutte del Basevi — meno quella relativa

guita.

se la produzione dei quattro milioni perfezionata fosse stata consentita, ed a tutto il 31 dicembre 1912 una gratificazione *extra* di L. 6000 per spese di viaggi e trasferte; il rimborso delle spese di pubblicità, dei quattro milioni. Si assegnavano inoltre a Basevi L. 5000 a *forfait* l'uno per cento del capitale assicurato sulla eccedenza di produzione al massimo, mentre gli sarebbe spettata una provvigione *extra* della stessa ragguardevole, Basevi avrebbe dovuto pagare una penale di L. 6000 una produzione annua di quattro milioni, ed ove questa non fosse un fesso annuo di L. 40.000 a condizione che egli avesse realizzato Basevi un tanto per cento per le provvigioni d'acquisto e d'incasso; accordi si conveniva, tra l'altro, che l'Ancora avrebbe corrisposto ai quelli del 1896 e 1907, debitamente registrati. In base a questi ultimi con una serie successiva di contratti, dei quali vengono prodotti I particolari rapporti poi tra la Società e Basevi venivano regolati. Basevi con tutte le autorizzazioni ed i poteri in detto atto specificati. vitalizie nominava a suo rappresentante generale per l'Italia Achille l'« Ancora » Società Viennese di Assicurazioni sulla vita e di rendite Con atto 19 dicembre 1891 (registrato a Roma il successivo 29)

FATTO.

Con la condanna alle spese.

Esecuzione provvisoria.

quali completamente si associa l'Istituto.

zioni competenti all'Istituto, sia di quelle competenti all'Ancora, alle alle provvigioni 1912 già esaurita — sia in forza delle proprie ecce-

Da ultimo in base ad una lettera 5 maggio 1908, debitamente registrata, nel caso che Basevi si fosse reso invalido in seguito a malattia giudicata inguaribile, od anche nel caso in cui avesse dovuto per qualsiasi ragione di comune accordo con la Compagnia cessare dalla carica di rappresentante generale, gli sarebbe spettata, vita natural durante, una pensione equivalente all'uno per cento del portafoglio italiano esistente nell'annata precedente alla cessazione del mandato, dichiarandosi espressamente che tale pensione non avrebbe mai potuto oltrepassare l'importo di lire diecimila.

Sopravvenuta però la legge 4 aprile 1912 n. 305 sul Monopolio delle Assicurazioni sulla vita, ed avendo l'Ancora ceduto all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni con detta legge istituito, il proprio portafoglio a tutto il 31 dicembre 1912 Basevi, con citazione 1° gennaio 1913, traeva avanti questo Tribunale la stessa società assumendo che poiché la legge permetteva la continuazione per dieci anni di operazioni nuove e la gestione indefinita della liquidazione del portafoglio esistente, non era lecito alla società di abbandonare l'industria senza prima fare i conti con lui, e senza ledere i suoi diritti consistenti :

a) nel credito per provvigioni che maturava su tutte le rate di premio di primo anno non ancora solute o scadute;

b) nel risarcimento dei danni ch'egli ha risentito per la cessazione del mandato di procurare affari all'Ancora durante i dieci anni consentiti dalla legge di monopolio;

c) nelle provvigioni d'incasso sul portafoglio in corso e suc-

cessivo, che esso Basevi veniva a perdere per la vendita del portafoglio stesso fatta dalla Società all'Istituto Nazionale;

d) nella perdita di ogni possibilità di ricupero delle spese fatte da esso Basevi per la organizzazione del lavoro in Italia, stipendi ad impiegati ed ispettori, anticipi, abbonamenti ferroviari e pigione di locale d'ufficio che doveva tenere a Milano per sede della rappresentanza in nome della Compagnia, spese tutte che rimanevano a suo carico.

Soggiungeva l'attore di avere e dovere ancora a sue mani somme di spettanza della Società, il cui ammontare si sarebbe potuto precisare soltanto dopo steso il conto finale della gestione chiusasi il 31 dicembre, conto che egli si sarebbe affrettato a compilare e spedire alla Società convenuta, salvo, occorrendo ed in caso di contestazioni su di esso, il giudizio del Tribunale.

Che però sulle somme delle quali in definitiva secondo le risultanze del conto suddetto egli fosse risultato detentore competeva a lui il diritto di ritenzione a termine dell'art. 362 Cod. di comm., ed anche agli effetti dell'art. 31 della legge 8 agosto 1895 relativa alle tasse sulle assicurazioni e contratti vitalizi in correlazione anche al patto 6° del contratto vigente tra le parti.

In base a queste causali ed ai sopra pretesi titoli di credito chiedeva Basevi per tanto fosse dichiarata l'«Ancora» tenuta e condannata a pagargli la somma che risulterà a lui dovuta secondo la liquidazione a farsi in corso di causa.

Basevi rendeva poi il conto il 31 gennaio 1913 trattando a

sue mani L. 218.346,71, ridotte a L. 189.540,54, per essersi accreditato di L. 28.806 quali provvigioni relative alla produzione del 1912, che si sarebbero maturate nel corso del 1913.

All'udienza del 10 aprile 1913 interveniva in causa l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per dichiarare che esso assumeva su di sé tutte le conseguenze della cessazione del mandato di rappresentanza generale dell'«Ancora» già conferito a Basevi, esonerando «l'Ancora» da qualsiasi obbligo e responsabilità.

Dopo di che le parti prendevano all'udienza di spedizione della causa le conclusioni che sopra si leggono, dalle quali si rileva che due sono i titoli di danni chiesti dal Basevi; e cioè in via principale i danni derivanti dalla cessazione di nuove operazioni durante il decennio; ed in via subordinata i danni provenienti dalle mancate provvigioni d'incasso; oltre in ogni caso una pensione annua di lire diecimila.

IN DIRITTO.

Due sole proposizioni, costituenti altrettante conclusioni, intende porsi e svolgere il Tribunale per la retta soluzione della domanda principale avanzata da Basevi.

Prima: senza l'intervento della legge 4 aprile 1912, n. 305 sul Monopolio delle Assicurazioni sulla vita, Basevi avrebbe avuto diritto a quella rinnovazione del contratto che costituiva condizione essenziale e fondamentale dei suoi accordi con la Società «l'Ancora».

Seconda: La detta legge costitui per la Società «l'Ancora» una

giusta causa sotto forma di forza maggiore per la risoluzione del contratto con Basevi.

Le parti hanno speso molte parole e scritto un numero considerevole di pagine per stabilire:

a) se il contratto *de quo* rivesta la figura giuridica del mandato o della locazione di opera;

b) ove si tratti di mandato, se sia irrevocabile o meno per la stessa volontà delle parti;

c) se si tratti di mandato a tempo determinato od indeterminato, e se in quest'ultimo caso sia revocabile per giusta causa (articolo 366 Cod. di comm.);

d) se in ogni caso la stessa cessazione spontanea dell'industria da parte del mandante, può costituire giusta causa per la revoca del mandato.

Il Tribunale potrebbe fin d'ora affermare che se non tutte, la più gran parte di tali questioni ed indagini giuridiche, le quali rispecchiano la condizione in cui si trovarono le parti, preoccupate di prospettare al giudice la causa in tutti i suoi diversi e possibili aspetti nell'ignoranza od incertezza di quale tra di essi sarebbe stato ritenuto il più fondato, non hanno un valore sostanziale, come chiaramente apparirà più oltre. Non intende però di pretermetterne l'esame sia per una più completa ed esauriente trattazione dell'argomento, sia perchè la niuna ragion d'essere di talune delle proposte questioni, e la stessa infondatezza di altre varranno certo a porre bene in rilievo quale sia il vero punto decisivo ed assorbente della causa.

Il vero è anzitutto che i rapporti tra « l'Angora » ed il Basevi hanno conservato sino all'ultimo il carattere di un vero e proprio mandato commerciale di rappresentanza. Basti osservare che mandatario e rappresentanza generale vien qualificato e considerato Basevi non solo di fronte ai terzi, come egli pretende, e così nella procura rilasciatagli dall'« Angora » il 19 dicembre 1891 (doc. 35 Basevi), ma anche e ripetutamente nei rapporti interni colla stessa Compagnia, e così nel primo contratto del 15 febbraio 1896, e nel secondo del 1907 (doc. 36-37 Basevi). Né la qualifica è soltanto dovuta ad un errore delle parti sul *nomen iuris*, perchè ove ben si consideri la stessa natura intrinseca del contratto non si tarda a vedere che il vero *dominus* di tutto l'andamento dell'azienda era Basevi al quale era data e lasciata la più ampia libertà d'azione per inquire affari, trattarli e concluderli. Questi è vero dovevano essere sottoposti poi all'approvazione della direzione centrale, ma l'affare era ormai trovato e concluso per opera e merito di Basevi, e la Direzione più che altro doveva limitarsi e si limitava da una parte a controllare che il suo rappresentante non violasse le norme generali dei contratti di fronte ai terzi, e dall'altra a vigilare sulle operazioni di Basevi per le retribuzioni che essa gli avrebbe poi dovute. Certo in un contratto regolante una gestione così vasta e complessa non poteva spiccare nettamente ed esclusivamente il solo carattere del mandato; per la sua molteplice esplicazione vi doveva necessariamente concorrere anche la locazione d'opera, come anche una specie di *appalto a forfait*; ma se di questi diversi caratteri

uno è prevalente ed assorbente, certo è quello del mandato.

Obbietta però Basevi che se di mandato nella specie devesi parlare, è di mandato in *rem propriam*, per la sua crescente cointeresenza all'acquisizione degli affari, e per il continuo aumento del portafoglio, tanto che nelle sue lettere non esita a chiamarsi quasi socio. Evidentemente egli con ciò intende sostenere che il suo mandato non poteva essere revocato ad *nulum* del mandante.

Torna però facile rispondere al Basevi alla stregha degli stessi principi accolti da questa stessa Corte d'Appello nella sua nota senza 30 dicembre 1912 (est. Messa) e cioè che pel suo contratto manca in lui quell'interesse diretto, sia pure anche secondario, dipendente dallo scopo stesso pel quale viene rilasciato il mandato, e immediatamente realizzabile con l'esecuzione di esso. Per contro sino *ab origine*, il mandato fu conferito dall'Ancora nel suo esclusivo interesse, e coll'intento di conseguire a mezzo del suo mandatario i vantaggi che essa non poteva conseguire direttamente; senza che pertanto il maggiore sviluppo dato poi agli affari da Basevi, anche nel suo interesse, valesse a snaturare il carattere originario del suo mandato, che fu puramente e semplicemente di mandato commerciale ordinario.

Se non che sotto un altro aspetto e ad altri effetti disconosce Basevi al suo contratto questo carattere, affermando che (sono sue parole) « il Tribunale non si trova qui di fronte ad un mandato « ordinario, bensì a un mandato nel quale le parti, data la sua speciale struttura economica, si sono impegnate a non revocare, se non

« in concorso di condizioni, da esse esplicitamente previste e regolate ». In altri termini l'attore pretende che, ove si tratti di mandato, lo stesso debba dirsi irrevocabile pel fatto che avendo le parti pre- viste e tassativamente contemplate due condizioni verificandosi le quali il contratto doveva tacitamente rinnovarsi di anno in anno, non sia più lecito né alle stesse parti né al giudice andare indagando, all'infuori di queste, altre cause giuste od ingiuste che possano con- durre alla revocazione del mandato. Le due condizioni alle quali era su- bordinata la risoluzione del contratto consistevano in ciò che Basevi avesse realizzato non meno di due milioni di affari ogni anno, e che non avesse mancato agli obblighi assuntisi. Il mandato poi, sempre a dire di Basevi, dovrebbe essere *sui generis* avuto riguardo alle onerose obbligazioni assunte a *forfait* ed agli impegni gravi a cui egli si era assoggettato, assorbenti ogni sua attività, e tali da non poter trovare il loro corrispettivo che nella continuazione dei rap- porti contrattuali. Queste circostanze di fatto si riconnettono ad una altra questione sulla durata del mandato se cioè fosse a tempo de- terminato, o indeterminato, agli effetti di stabilire se lo stesso erasi estinto di morte naturale col 31 dicembre 1912, o se pure fu inter- rotto violentemente con o senza giusta causa. Ma di ciò più oltre.

Intanto è certo che la tesi della irrevocabilità del mandato così come venne sopra prospettata da Basevi non regge.

Nei contratti devono ritenersi per apposte le clausole d'uso e di legge; ed è di legge e di logica naturale che, anche nello stesso in- teresse delle parti, non si possa precludere al giudice la via di ricercare

e valutare se per avventura altre cause, oltre la forza maggiore, possano in determinati casi concorrere per la risoluzione o meno di un contratto.

La volontà delle parti dovrà bensì costituire legge per contraenti, e dovrà pure il giudice tenere ben fisso l'occhio all'intenzione degli stessi, ma tutto ciò sul terreno e nel limite delle condizioni e dei vincoli che le parti hanno voluto reciprocamente imporsi. Che se, come non di rado avviene, un nuovo fatto non preveduto né prevedibile interviene ad alterare i rapporti prestabiliti dalle parti, allora viemmeno la clausola sempre sottintesa in ogni contratto, specie se commerciale, *si res in eodem statu permanserit*; onde anche il mandato irrevocabile, sotto determinate condizioni, può essere revocato *inter-*

veniente nova causa quae rerum statum mutet.

Basevi è per contro nel vero quando afferma e sostiene che il mandato era obbligatoriamente continuativo al solo verificarsi alla fine di ogni anno delle due succennate condizioni, e così, che egli aveva oramai acquisito il diritto alla tacita rinnovazione. Basti al riguardo tener presente l'art. 11 del contratto 1907 del seguente tenore: « Il presente contratto fu concluso per la durata di un anno, cioè dal 1° gennaio 1908 al 31 dicembre 1908, e s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno alle stesse condizioni, se alla fine di ciascun anno il sig. Basevi avrà realizzato una produzione di almeno due milioni di affari, e se egli non avrà mancato agli altri suoi obblighi ». L'Ancora par che dica che, pur essendo la rinnovazione del contratto subordinata alle due succennate condizioni, dipendesse poi

dalla volontà delle parti rinnovarlo di anno in anno, per modo che alla fine di ogni anno si sarebbe avuto un contratto nuovo. In altri termini, ed a volere chiarire, per quanto possibile, l'interpretazione che dà la convenuta al detto patto 1°, avvertendosi le due condizioni il contratto avrebbe continuato per un altro anno, ma ciò senza obbligo della società e solo in quanto e per quanto essa avesse aderito a lasciarlo continuare oltre il 31 dicembre di ogni anno. Ma così non è, e vi resiste tanto la lettera quanto la natura del contratto. Nel patto non v'è il benchè minimo accenno all'*elemento volontario* della continuazione oltre il 31 dicembre; bastava invece il conseguimento di una data cifra di affari alla fine di ogni anno, e la costante adempienza di Basevi, perchè restasse convenuto e stabilito l'obbligo che il contratto dovesse essere senz'altro prorogato. Il contenuto intrinseco e lo scopo del contratto, sul quale Basevi si assumeva integralmente il rischio della produzione, tenendo a totale suo carico le spese della complessa organizzazione, non potevano poi necessariamente consentire la sua risoluzione di anno in anno a benplacito dell'Ancora, onde ben si può dire che la continuazione obbligatoria del contratto ne era una condizione essenziale. Il che però è alquanto distinto e diverso dalla irrevocabilità del mandato di cui sopra si è già detto, e che si voleva dallo stesso Basevi desumere da quella stessa natura del contratto, testè riconosciuta come base sostanziale della sua continuità.

Nè dal reciproco vincolo delle parti per la rinnovazione annuale del contratto è lecito dedurre, come fa l'Ancora, un impegno per-

petuo od a vita vietato come tale dall'art. 1628 C. C. Dice bene a questo proposito Basevi: la clausola non ha altra portata che di un impegno a rimanere al servizio dell'Ancora, in quanto e fino a quando la cosa, oggetto del contratto, si fosse mantenuta in determinate condizioni. Le quali, anche quanto alla durata, costituivano le migliori garanzie pel mandante, arbitro come egli era di risolvere il contratto quando non si fosse conseguita una data cifra, o Basevi avesse mancato ai suoi impegni. Ad ogni modo in materia di contratto di mandato affatto fuor di luogo s'invoca il detto art. 1628 C. C. scritto soltanto per la locazione d'opera; e se mai la convenzione non sarebbe nulla ma riducibile entro determinati limiti consentiti dalla legge (art. 1173 c. c.).

In materia poi di mandato commerciale resta sempre la revocabilità o interruzione per giusta causa sancita dallo art. 366 Codice Commercio. Afferma a tale riguardo l'Ancora che la cessazione dell'industria, liberamente decisa dal proprietario è in ogni caso giusta causa d'interruzione del mandato, indipendentemente dal caso di forza maggiore, senza che il mandatario sia ammesso a sindacare i motivi di quella decisione, ed escluso quindi il suo diritto al risarcimento dei danni.

Non esita il Tribunale ad osservare che tale assunto è infondato, o per meglio dire non è accoglibile nel modo così assoluto ed intrasigente con cui lo ha posto l'Ancora. Sta bene infatti che il proprietario di un'azienda, quando assume un rappresentante per la sua industria non s'impegni di conservarlo a vita, e che questi non debba



17
che non è lecito dopo stretto l'accordo, rescinderlo o mutarlo ad ar-
ben diritto di insorgere e di dirgli che si doveva avvertirlo prima;
mercato, crede di abbandonare la sua azienda, allora il mandatario ha
sonale, e ferme stando le originarie condizioni del contratto e del
Quando invece questi o per comodo o per mero interesse suo per-

sensu relativo, la decisione del proprietario commerciante,
imprevedibili ed aventi in se l'attitudine a giustificare, sia pure in
devono pur sempre essere determinate da fatti nuovi impreveduti ed
o crisi cui il medesimo vada soggetto. Ma quelle mutate condizioni
suo mandante e deve prevederne i rischi e sottostare alle vicissitudini
agente, appunto perchè questo è legato allo svolgersi ed alle sorti del
alcun obbligo di risarcimento verso il proprio rappresentante od
nevolmente il commerciante stesso a quella sua determinazione, senza
lontaria del commercio certe mutate condizioni che inducono ragio-
indeterminato, possano costituire giusta causa per la cessazione vo-
Ora può darsi che nel caso di un ordinario mandato a tempo

vedere se gli sia stato causa d'ingiusto danno.
il mandatario licenziato possa sindacare l'atto del suo principale per
una cospicua fortuna, o se piuttosto non sia vero che in ogni caso
personale interesse o per comodità sua per avere raggiunta puta caso
così anche quando egli si ritira dal commercio o per semplice suo
siasi caso, e senz'obbligo di risarcimento, egli possa fare questo; e
gli pare e piace. Ma la questione sta nel vedere se in ogni e qual-
il proprietario ha tutto il diritto di cessare dalla sua industria quando
essere attaccato a lui come ostrica allo scoglio; ed è pur vero che

bitrio d'un solo dei contraenti, se non sotto pena dei danni, come per l'inadempimento di qualsiasi obbligazione.

In tal caso l'interesse e il tornaconto esclusivo e soggettivo del mandante, specie se trattisi, come nella specie, di contratto in cui il mandatario si sia assunto onerose prestazioni a *forfait*, garantite e compensate soltanto dalla continuità del servizio, viene a turbare il contratto nella sua vita ed essenza, ed il conseguente risarcimento dei danni non è che il doveroso prezzo della libertà d'azione che per comodo suo vuol riconquistare il mandante infrangendo un contratto. Ed è qui opportuno rilevare che a questi principi s'informano le stesse sentenze invocate dall'Ancora, compresa quella 4 marzo 1911 della Corte di Cassazione di Torino, la quale dopo avere premessa la massima che il commerciante non può essere tenuto ai danni « nel caso » in cui senza sua colpa trovisi costretto a ritirarsi dal commercio, soggiunge che nel caso speciale la Società mandante era addivenuta alla liquidazione « perchè costrettavi dalla necessità ». E nelle altre si dice che sono vietate « le revocche capricciose », che « la mutazione di certe circostanze può giustificare la revoca del mandato », che « si ha una giusta causa di revoca quando esista un fatto che venga a rendere la continuazione del mandato troppo gravosa ed assolutamente dannosa ».

Ora si può dire che l'immediata cessione della propria industria all'Istituto Nazionale sia stata determinata, se non da capriccio, da uno stato di necessità? E per scendere più davvicino alla questione che involge tutta quanta la causa, e che è l'unica e vera

fattibile, si può dire che la sopravvenuta legge sul Monopolio delle

Assicurazioni abbia creato all'Ancora una situazione così gravosa e

assolutamente dannosa da costringerla a cessare dalla propria indu-

stria senza incorrere per ciò in quella responsabilità che in via prin-

cipale le addebita Basevi? Porre la questione, è risolverla, per la

semplicissima ragione che essa trova la sua fondamentale e migliore

soluzione in quegli stessi principi che Basevi ha invocato a sostegno

del suo assunto col conforto di una pressochè costante dottrina e giu-

risprudenza.

Egli stesso infatti riconosce ed ammette che il mandato non ha più

la sua ragion d'essere, e la sua interruzione è legittimata dagli stessi

interessi dell'industria e degli assicurati una volta che nove circo-

stanze s'impongano come un'imprescindibile necessità. Ma questa

stessa necessità costituirà « una giusta causa » per l'interruzione del

« mandato, o non piuttosto una forza maggiore » atta di per sé sola

a giustificare l'inadempimento della obbligazione assunta? ».

In fondo e nei suoi effetti la domanda ha più che altro un valore

accademico; ma preme al Tribunale di farsela per non incorrere

nella facile taccia di confondere l'una coll'altra causa come dirimente

di ogni responsabilità, mentre è risaputo che sono previste e disci-

plinate da due distinte disposizioni di legge (art. 1225-1226 C. C.).

Avviene però non di rado nella varietà dei casi sottoposti al

giudizio del magistrato che il fatto dell'uomo, e quindi anche l'azione

della legge costituenti « la giusta causa » abbiano tali ripercussioni

e conseguenze da potere essere considerati come altrettanti casi di

forza maggiore. Ed è in questo senso che si deve intendere la posizione sopra posta che la legge *de qua* constitui una giusta causa sotto forma di forza maggiore.

Oppone Basevi che egli non viene in causa a chiedere che la Compagnia lo tenga indenne d'un pregiudizio a lui derivato in seguito alla promulgazione della legge di monopolio; ed è quindi inutile trincerarsi dietro di essa come a baluardo di giusta causa o forza maggiore. Egli per contro scende in giudizio in osservanza di quella legge, e fa carico alla Compagnia di non essersi valsa di una facoltà che la stessa legge le accordava, vale a dire di continuare negli affari ancora per dieci anni; durante il qual periodo di tempo almeno si sarebbe ancora potuto eseguire il contratto, e così salvaguardare in gran parte anche i suoi diritti che da quello derivavano.

Senonchè la sottigliezza dell'osservazione non riesce a nascondere questo: che Basevi fa obbligo alla Compagnia di valersi di una facoltà contenuta in quella legge che egli esclude come causa del pregiudizio a lui derivato.

La contraddizione *in terminis* non potrebbe essere più evidente. Ma donde deriva poi quest'obbligo che avrebbe dovuto osservare la Compagnia unicamente nell'interesse di Basevi? Forse dal contratto ancora in corso? Ma in tal caso si prescinde affatto dalla legge di monopolio, e de' suoi effetti, mentre la questione fondamentale sta appunto nel vedere quale influenza abbia esercitato il suo imprevisto intervento sui rapporti della Compagnia col suo rappresentante.

A questo proposito torna qui più che mai opportuno richiamare

il susposto principio così autorevolmente accolto ed illustrato dalla Cassazione di Torino nella sovra ricordata sentenza 4 marzo 1911, e cioè che nel mandato commerciale più che in ogni altro contratto deve ritenersi sempre sottintesa la clausola « *si res in eodem statu permanserit* ». E riesce invece facile al Tribunale dimostrare che la legge di monopolio aveva in modo così sostanziale alterate quelle condizioni dell'industria sull'assicurazione della vita che avevano formato le iniziali basi del contratto, da convertire la facoltà lasciata alla Compagnia di continuare ancora per dieci anni in una vera necessità di troncare tutto appena le fu possibile.

È noto che al primitivo progetto di legge, che intendeva a sopprimere immediatamente ogni esercizio concorrente, allo scopo di creare un monopolio assoluto nell'industria delle Assicurazioni sulla vita in Italia senza alcun indennizzo alle Società esercenti l'industria stessa, ne venne sostituito più tardi altro che divenne poi la legge 4 aprile 1912. E questa apre alle Società nazionali ed estere esistenti alla sua andata in vigore una triplice via, stabilendo ch'esse possono :

1° Stipulare nuovi contratti per un decennio a partire dal novantesimo giorno successivo all'andata in vigore di essa legge (art. 29);

2° cedere il loro portafoglio all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sostituendole quindi a sé medesime nell'esecuzione dei contratti (art. 28);

3° continuare soltanto ad eseguire i contratti in corso e a

Di fronte ad un concorrente così alieno da ogni speculazione, governativi, ma anche delle pubbliche amministrazioni, ecc.

sione del quinto dello stipendio non solo a favore degli impiegati zione dal pagamento della tassa di successione; garanzia per la ces- delle Compagnie concorrenti, inestirpabilità della polizza, essen- tariffe libere da formarsi dopo l'esame e l'approvazione di quelle zione per la riscossione, ed eventualmente anche per la produzione; mobile, franchigia della corrispondenza, uffici postali a sua disposi- volazioni d'ogni genere; e così esenzione della tassa di ricchezza riservava a sé il più largo campo d'azione in tutta Italia con age- del regolamento 5 agosto 1912. L'Istituto Nazionale dal canto suo e numerose imposizioni vessatorie contenute negli art. 51 e segg. Il tutto sotto la vigilanza continua governativa ed altre minori con inibizione di modificarle se non dopo trascorso almeno un triennio. e) deposito obbligatorio e relativa approvazione delle tariffe

medesimi;

d) investimento obbligatorio anche dei frutti ottenuti dai titoli garantiti dallo Stato, e vincolati presso la Cassa Depositi e Prestiti; e) deposito di metà dei premi riscossi in titoli dello Stato o

nuovi;

b) cessione all'Istituto del quaranta per cento degli affari

zioni;

a) Autorizzazione da parte dello Stato a continuare le opera-

Il primo partito è però subordinato alle seguenti condizioni:

riscuoterne i premi, fino alla loro estinzione (art. 2 e 20).

ma così simpatico per intenti e finalità sociali, e così formidabile

per privilegi d'ogni genere, per economia di gestione, per tenuta di

tariffe, per solvibilità indiscutibile, era facile prevedere quale gravis-

sima condizione venisse creata alle Compagnie esercenti, la maggior

parte delle quali, specie se esercenti il solo ramo vita, si trovavano

già in uno stato di stasi ancor prima dell'approvazione della legge.

La sola presentazione del progetto di monopolio infatti era stata per

loro un colpo mortale; la loro produzione si era tosto arrestata,

come si legge in tutte le relazioni dei Consigli d'Amministrazione

del tempo. La stessa produzione dell'Ancora che nel 1911 era stata

di L. 6.553.264, era scesa nel 1912 a L. 5.380.000, con una differenza

in meno di L. 1.173.264.

Né altrimenti poteva accadere per un'industria che pel suo svi-

luppo si alimenta del credito, ed ha bisogno di potere fare affida-

mento su una lunga e tranquilla esistenza. La concessione pertanto

della nuova legge non era certo fatta per invogliare le società a

continuare; in sostanza si riduceva ad una lustra escogitata per ren-

dere meno alte le loro strida; l'art. 29 della legge segnava oramai

la loro condanna a morte in omaggio al monopolio che era il fine

ultimo ed immediato della stessa.

Di questa specie di dissanguamento a breve scadenza non tarda-

rono quindi ad accorgersi le Società, molte delle quali, specie quelle

esercenti il solo ramo vita, corsero ai ripari, scegliendo, nel bivio,

la cessione immediata del loro portafoglio all'Istituto Nazionale. Ri-

sulta infatti da un prospetto in atti (doc. n. 7), non contestato, dello

stesso Istituto che delle 24 Compagnie estere che al 31 dicembre 1911 esercitavano in Italia le assicurazioni sulla vita, 14 avevano ceduto il portafoglio all'Istituto; e delle altre dieci, sei già avevano iniziate le trattative per la cessione.

Delle residue quattro, tre esercivano insieme col ramo vita, altri rami (incendi, furti, trasporti, ecc.) onde per esse la convenienza di continuare sfruttando per il ramo vita l'organizzazione esistente per gli altri rami.

Un'unica Compagnia estera pertanto, esercente il solo ramo vita, non si era valsa della facoltà concessale dalla legge.

E poi notorio che successivamente le maggiori Compagnie italiane esercenti in Italia il ramo vita cedettero il loro portafoglio. L'eloquenza di questi fatti prova poi un'altra cosa, e cioè che se in nella mente di taluni illustri giuristi e parlamentari nella preparazione della legge che il periodo transitorio e di adattamento dei dieci anni dovesse dettarsi a beneficio delle Compagnie minori e più giovani, come quelle che per l'esiguità dei loro capitali e per la loro recente organizzazione avrebbero risentito il contraccolpo molto più che non le Compagnie di vecchia data e con capitali cospicui, ed atte come tali a resistere, le previsioni furono al disotto del vero, e la decretata pena di morte ebbe per il monopolio una insperata ed anticipata esecuzione, anche per le Compagnie più potenti.

E di fronte a questa profonda innovazione nelle condizioni di esercizio dell'industria delle assicurazioni sulla vita in Italia, che doveva trarre necessariamente seco un nuovo stato di fatto e di di-

ritto, perchè mai la sola Compagnia Ancora avrebbe dovuto contribuire, pure che le fosse stata concessa dallo Stato la relativa autorizzazione? e perchè mai Basevi, come ogni altro mandatario, non avrebbe dovuto sottostare alla crisi o difficoltà insuperabile?

Si dice che le condizioni dell' Ancora erano così floride da trovarsi essa in grado, a differenza di altre Società, specie se nazionali, di resistere al fiero colpo, e che tanto di guadagnato sarebbero state le operazioni nuove da imprendersi nei dieci anni, di modo che colla cessione essa non avrebbe seguito che il proprio tornaconto ed interesse soggettivo.

Intanto l' argomento che si fonda sulle peculiari condizioni di una data Compagnia a fronteggiare o meno la nuova situazione, prova l'erroneità dell'altro invocato dallo stesso Basevi inteso a stabilire che se le altre Compagnie hanno resistito, altrettanto poteva e doveva fare l' Ancora.

Anzitutto il fatto non è vero, come risulta dal suaccennato prospetto; ed in secondo luogo l'esempio non calza non potendosi comparare e valutare come pietra di paragone le condizioni dell' una e dell' altra Compagnia, attesa la loro diversa età, la loro diversa produzione, ed i loro diversi rami di assicurazione. Ad ogni modo era forse Basevi che poteva rendersi arbitro della convenienza per la Compagnia di cedere immediatamente o meno il proprio portafoglio? Forse il mero interesse di Basevi a proseguire nelle operazioni doveva assorgere ad un suo diritto?

conto tiene delle nuove condizioni dell'industria veramente disastrose, e ad ogni modo sostanzialmente diverse da quelle in costanza delle quali fu assunto. Condizioni nuove e diverse dell'industria, è bene ripeterlo, che egli stesso, come già sopra si disse, riconosce come giusta causa o forza maggiore per la risoluzione del contratto. Che se l'Ancora con la cessione del portafoglio s'è ispirata al proprio interesse, ed ha tratto dalla stessa tutto il maggiore utile possibile, non per questo si può dire che essa a quel passo si sia determinata per un interesse del tutto soggettivo; l'interesse in questo caso non è stato il movente della sua decisione, come nella ipotesi sopra ricordata del commerciante che appunto per comodo od interesse personale si ritira dalla sua azienda; l'interesse qui fu per contro la conseguenza della necessità in cui essa si trovava di scegliere il minor male, e della valutazione di quella convenienza, dato lo stato di necessità, essa non deve rendere conto a nessuno. Molto meno valgono per l'assunto di Basevi le offerte di nuove garanzie che egli andava facendo alla Compagnia per rassicurarla di ogni pericolo. Intanto nella sua corrispondenza riconosce che coll'attuazione della legge di monopolio si sarebbe dovuto fare un nuovo contratto; ad ogni modo anche la garanzia di raggiungere i sette milioni di produzione, per modo che alla Compagnia sarebbe fornata indifferente la nuova falceida del 40%, non ebbe mai una base concreta; ed infine le nuove offerte avrebbero soltanto potuto fornire all'Ancora un nuovo elemento per la valutazione complessiva della convenienza o meno di continuare l'industria.

Al quale riguardo un'altra circostanza devesi porre in rilievo,

più forte di qualsiasi argomento, specie in materia commerciale, ed è che se l'Ancora aveva tratto dalla sua industria in Italia un così largo profitto, sia pure, come essa stessa riconosce, mercè l'opera attiva ed intelligente del Basevi, e tale da far salire i capitali assicurati dal 1891 al 1911 da L. 3.679.883,35 a L. 42.743.066, conviene pur dire che ragioni prepotenti devono averla decisa al duro passo, non potendosi ritenere « così semplice (come scriveva essa stessa a Basevi nella sua lettera 19 giugno 1912) (doc. 7) di volgere forse « quale unica società le spalle all'Italia ed andarsene, e lasciare le « altre a usufruire dei frutti che ancora si potevano cogliere ».

Facoltà adunque bensì astratta alle Società di scegliere delle tre vie quella qualunque che ad esse fosse piaciuta; ma necessità pratica di appigliarsi alla cessione per evitare di vivere una vita anemica e strozzata.

Parlare in simili casi di libera elezione come atto dipendente

dalla propria volontà, è una contraddizione in termini « *voluntas tamen coacta* ». E quando Basevi dice che per rispetto al contratto in corso prima di cedere il portafoglio, la Compagnia avrebbe dovuto aspettare che si fosse verificata la clausola risolutiva di una produzione inferiore ai due milioni, a parte la sua pertinenza ed inconcludente insistenza nell'osservanza del contratto, egli viene a smentire la sua riconosciuta abilità ed avvedutezza commerciale, la quale insegna che negli affari conviene saper cogliere il momento opportuno anche quando ci si deve rimettere, pur di rimettere il

meno possibile.

Un'ultima osservazione che l'Istituto oppone come pregiudiziale, e che il Tribunale crede invece di porre come suggello delle sue esposte considerazioni, anche perchè la stessa si riallaccia alla subordinata proposta da Basevi, di cui appresso. L'art. 2 della legge sul monopolio nega qualsiasi azione d'indennità contro lo Stato o contro l'Istituto Nazionale da parte degli enti o privati che comunque esercitassero l'assicurazione sulla vita prima dell'andata in vigore della stessa legge. Non deve però sfuggire che questa indennità, sotto forma anche di garanzia o compensi, vien negata per qualsiasi titolo o causa non solo, ma anche, come ivi si legge « in relazione alle conseguenze che dipendono, anche in via indiretta, dal monopolio, »

« di qualunque specie esse siano ».

Non si poteva per verità dettare disposizione più lata e comprensiva, e quando si pensi al fiero dibattito che in Parlamento e fuori precedette l'approvazione della legge specialmente in ordine alla pretesa lesione che essa veniva a recare ai vantati diritti delle società preesistenti, mentre fini per prevalere il concetto che unico e solo era stato la ragione determinante della legge, e tutta la doveva dominare ed informare, vale a dire di costituzione di un privilegio ad esclusivo vantaggio dello Stato senz'obbligo d'indennizzo verso chicchessia per qualsiasi titolo o causa, non si è certo lontani dal vero affermando che con quei termini generalissimi si son voluti comprendere non solo i danni derivabili alle Compagnie, ma benanco quelli che avrebbero risentiti tutti i loro rappresentanti,

perchè rivestita di una certa equità, in fondo non si regge od almeno
La domanda però, per quanto a tutta prima si presenti seducente
ed indennizzi Basevi.

esso l'Istituto, a Basevi in questo suo diritto, ne subisca le conseguenze
per suo esclusivo interesse ha creduto di sostituire lo Stato, e per
condizione dell'effettivo pagamento del premio. Ora se la Compagnia
dell'affare, ed andavano maturandosi di anno in anno sotto la sola
pur esse un compenso dell'opera da lui prestata per l'acquisizione
privare Basevi delle provvigioni d'incasso, le quali rappresentavano
In quest'ultimo caso, per virtù del contratto, essa non avrebbe potuto
cora la scelta fra la cessione del portafoglio e la liquidazione di esso.
non continuare ancora per dieci anni, la legge le lasciava però an-
pagnia si trovasse costretta a non imprendere nuovi affari, e così a
Il suo assunto è in sostanza questo: pur ammesso che la Com-
portafoglio esistente.

corso a tutto il 31 dicembre 1912 sino a completa liquidazione del
gli sia riservato il diritto alle provvigioni d'incasso sugli affari in
via subordinata proposta da Basevi, il quale pretende che almeno
Questa considerazione apre la via all'esame della domanda in
la legge coll'art. 2 ha voluto assolutamente escludere.

loro carico allo Stato nei contratti di rilievo del portafoglio, ciò che
il loro personale, si verrebbe « *in via indiretta* » a riversare questo
gnificato. D'altra parte se le società fossero tenute ad indennizzare
lo stesso inciso « anche in via indiretta » non può avere altro si-
agenti, sub-agenti, ecc. Il legislatore non scrive mai a sproposito, e

Ancora una volta giova qui ripetere che si versa in materia di legge di monopolio, la quale, per quanto temperata da alcuni adattamenti, più apparenti che reali, come sopra si è visto, non mira in fondo che ad una espropriazione delle industrie esistenti, nel proprio esclusivo interesse, principale quello di sbarazzarsi il più presto possibile di ogni concorrenza per acquistare ampia libertà d'azione, anche a costo di sacrificare più o meno l'interesse di qualche privato, ciò che del resto è inevitabile quando si tratta di monopolizzare una industria già sfruttata da costoro. Ora è certo che quando lo Stato

danni?

Ma qui non sta la questione, la cui soluzione deve per contro ricercarsi nella sovra ricordata legge. Sta bene infatti che in base a questa fosse in facoltà dell'Ancora di scegliere la via pura e semplice della liquidazione del portafoglio, rinunciando a nuove operazioni, e non si disconosce che in tal caso al solo Basevi sarebbe spettato il diritto della liquidazione cogl'inerenti vantaggi secondo il contratto. Ma, non valendosi di questa facoltà essa è tenuta al risarcimento dei

della scrittura — mandato 15 agosto 1907.

non si regge nella sua pretesa latitudine, ove si tengano ben presenti gli intenti e le finalità della legge in questione. Non v'ha dubbio che queste provvigioni d'incasso, se eventualmente dovute, e sia pure anche come compenso continuativo degli affari già conclusi da Basevi, dovrebbero essere depurate di tutti gli stipendi e provvigioni agli agenti, subagenti, ispettori, tasse governative, spese per pigione, riscaldamento etc. in esse comprese ed a carico di Basevi secondo l'art. 10

31

lasciava in facoltà delle società di liquidare puramente e semplicemente gli affari in corso, teneva conto dell'immediato e totale vantaggio che veniva ad avere sui nuovi contratti di assicurazione che quelle società ad esso lasciavano; e quando in via eccezionale concedeva di proseguire ancora per dieci anni, non solo si accaparrava subito il 40% sugli affari nuovi, ma inibiva in tal caso alle Compagnie la liquidazione di tutti gli affari nuovi e vecchi alla fine del decennio, l'art. 29 della legge parlando in genere di « operazioni » senza distinzione qualsiasi, mentre quando riesciva di avocare subito a sé l'intero portafoglio si liberava di ogni imbarazzo mediante il corrispettivo stabilito dall'art. 30 della legge. Intende con ciò di dire il Tribunale che lo Stato aveva escogitato tale un congegno per cui lasciava bensì in facoltà delle Compagnie di scegliere l'uno o l'altro partito, ma non permetteva che esse prendessero un pò dell'uno ed un pò dell'altro, perchè allora si veniva a sconvolgere tutto il suo sistema che aveva per fine ultimo il suo interesse. E ciò che non permetteva alle Compagnie nei diretti rapporti con sé stesso, non poteva implicitamente permettere nei rapporti tra le Compagnie ed il loro personale, perchè, come già sovra si disse, esso indirettamente ne veniva a subire le conseguenze. Così è che quando l'Ancora preferiva l'immediata cessione, si valeva né più né meno di un suo diritto senza alcun obbligo d'indennizzo verso Basevi. Che se anche colla cessione delle provvigioni d'incasso essa fosse venuta a trarre un maggior lucro a danno di Basevi, sarebbe stata questa una condizione vantaggiosa che le veniva creata dalla legge, la quale nel conflitto d'in-

teressi tra le Compagnie ed il loro personale preferiva quelli delle prime unicamente perchè coincidevano coi proprii. In questo stato di cose non si può certo rimproverare all'Ancora se alla sua volta ha fatto l'interesse suo, pur rispettando però quello di Basevi nei limiti del giusto e dell'onesto, riconoscendogli il diritto alle provvigioni d'acquisto sulla produzione realizzata nel 1912, esclusa ogni ulteriore liquidazione e subordinatamente, come per contratto, al pagamento delle rate rispettive di premio, e quindi dal giorno di tal pagamento.

Prende da ultimo Basevi dalla Compagnia una pensione annua di lire diecimila, in base ad una lettera in atti 5 maggio 1908. Ma vi ostano sia il tenore di questa, che le ragioni sovra dette.

Dice in quella lettera la Compagnia a Basevi che « anche nel « caso in cui doveste per qualsiasi ragione di comune accordo con « noi cessare dalla carica che attualmente coprite, vi sarà dovuta « vita natural durante una pensione etc. ». La « qualsiasi ragione » che avesse determinata la cessazione dalla carica da parte di Basevi era dunque subordinata al « comune accordo » delle parti, vale a dire ad una convenzione reciprocamente proposta ed accettata, ciò che non si può certo dire in concreto. La stessa convenzione era poi ancora sottoposta alla condizione che Basevi rinunciasse in avvenire di occuparsi in nome e per conto di altra Compagnia di Assicurazione sulla Vita, mentre nulla di ciò risulta, ed anzi si dice che ora Basevi, riacquistata la propria libertà d'azione, rappresenti altra Compagnia. In ogni caso anche quel compenso era concesso a Basevi



Lo stesso esito poi del giudizio rende oramai inutile la chiesta provvisoria esecuzione della sentenza, che ad ogni modo per la natura della causa il Tribunale non intende di concedere.

Non v'ha infine alcun dubbio che debbano porsi le spese di questo giudizio a totale carico di Basevi, la cui soccombenza in ciò che forma la questione fondamentale della causa non è attenuata dalla sua vittoria in qualche questione di secondaria importanza.

In seguito a ciò, e posto che Basevi per le ragioni sovra svolte non può oramai vantare alcun diritto verso l'Ancora, torna affatto inutile esaminare se e quali conseguenze giuridiche sieno derivate dal ritardato versamento della preaccennata somma.

In via riconvenzionale domanda l'Ancora che sia dichiarato decaduto Basevi da ogni ulteriore beneficio contrattuale per avere egli trattenuto temporaneamente L. 218.346,71 a garanzia dei suoi pretesi crediti, e di eventuali pagamenti di tasse. E però pacifico che nelle more del giudizio Basevi ha versato L. 189.000, trattenendosi col consenso dell'Ancora L. 28.000 di provvigioni riferibili alla produzione del 1912.

per quanto sopra si è detto.

verrebbe in definitiva a riversarsi sullo Stato, ciò che non è lecito per fatto o colpa della Compagnia, a tacere che anche tale onere rata, ed i cui effetti diretti ed indiretti venivano invece troncati non in dipendenza di un contratto che si prevedeva ancora di lunga du-

1°) Ammette l'intervento in causa dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni sulla vita e dato atto allo stesso che assume su di sé tutte le conseguenze eventuali della cessazione del mandato di rappresentante generale conferito dalla Compagnia « L'Ancora » a Basevi Achille, discaricandone completamente l'Ancora:

Dato atto inoltre alla detta Compagnia che essa non ha disconosciuto, ma riconosce invece a Basevi il diritto alle provvigioni d'acquisto della produzione realizzata nel 1912, subordinatamente al pagamento delle rate rispettive di premio, e quindi dal giorno di tale pagamento;

Dato atto infine all'Ancora che essa si riserva di spiegare in separata sede ogni altra ragione che possa derivare dal conto risolto dal Basevi in data 31 gennaio 1913.

Senza attendere ad ogni altra diversa e contraria eccezione e deduzione;

Respinge ogni istanza proposta da Basevi contro l'Ancora, e conseguentemente:

Assolve quest'ultima da tutte le domande spiegate dallo stesso Basevi col suo atto introduttivo di lite e di cui nelle sovrascritte sue conclusioni.

Condanna Basevi in tutte le spese di questo giudizio che si liquidano in confronto dell'Ancora in L. 2478.10, ed in confronto dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni in L. 1205.79, oltre quelle di questa sentenza e successive.

Clausola di provvisoria esecuzione non concessa.
Milano, 31 luglio 1913.
Firmati : Ghizzoni, Estensore; F. Pestalozza; Parrella;
G. Vlandi, Cancelliere.
La presente sentenza venne dal sottoscritto pubblicata all'udienza
d'oggi 2 agosto 1913 avanti la sez. I ferie.
Il Cancelliere G. Vlandi.
Registrata a Milano a di 27 agosto 1913, N. 817, Reg. 6, Serie I.^a
Atti giudiziari.
Esatto Lire nove e cent. 15. Il Ricevitore F. Zardoni.